



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE**  
***Operativa***

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Modifiche al C.d.S.*

Circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 15513 del 10 luglio 2014 recante: “*Art. 94, comma 4-bis, C.d.S. e art 247-bis, DPR n. 495/1992. - Nuove disposizioni in materia di variazione della denominazione o delle generalità dell’intestataro della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli.*”.

Integrazione alle circolari del Corpo nn. 99/10 e 108/10.

Revoca delle circolari del Corpo nn. 134/12 e 139/12.

Con la circolare del Corpo n. 134/12 sono state divulgate le norme contenute nell’art. 94, comma 4-bis, C.d.S., introdotte dalla Legge n. 120/10, che, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari, risultavano applicabili a far data dal 7 dicembre 2012. Con la circolare del Corpo n. 139/12 è stata divulgata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 33691/12, che evidenziava l’inapplicabilità delle sanzioni di cui all’art. 94-bis, C.d.S. nelle more dell’ultimazione delle procedure informatiche, necessarie per la concreta applicazione della nuova disciplina. Con la circolare in oggetto, il MIT ha disposto l’avvio delle procedure informatiche necessarie per l’applicazione delle norme contenute nell’art. 247-bis del Regolamento di esecuzione al C.d.S. e, conseguentemente, dare corso ai procedimenti amministrativi di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli (A.N.V.) e dei documenti di circolazione, ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis del C.d.S. Per facilità di lettura si ritiene, pertanto, di revocare le circolari del Corpo nn. 134/12 e 139/12 e riproporne i contenuti aggiornati alle indicazioni ministeriali di cui alla circolare n. 15513/12.

**Art. 94, comma 4-bis**

La norma è stata introdotta dall’art. 12, comma 1, lett. a) della legge n. 120/10 e reca disposizioni in materia di variazione dell’intestazione della carta di circolazione e intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si riporta, di seguito, il testo normativo:

*4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestataro della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestataro stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.*

La finalità perseguita dalla disposizione risiede nella necessità di assicurare certezza

nell'individuazione del responsabile della circolazione dei veicoli, al fine della corretta applicazione delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, con particolare riferimento alla decurtazione dei punti patente di cui all'articolo 126-bis. Com'è noto, l'art. 93, comma 2, del codice prevede che la carta di circolazione del veicolo debba essere intestata al soggetto che si dichiara proprietario e che vengano, altresì, annotate le generalità dell'eventuale usufruttuario e/o del locatario con facoltà di acquisto; ossia, dei soggetti che, in concreto, hanno il possesso. Con l'introduzione del comma 4-bis dell'articolo 94, pertanto, il legislatore ha ampliato lo scenario delle possibili e variegate casistiche che danno luogo, di fatto, all'utilizzo di veicoli da parte di soggetti diversi dai relativi intestatari, ove non sussista un trasferimento della proprietà degli stessi.

Ai fini dell'individuazione delle concrete ipotesi in cui la predetta disciplina deve trovare applicazione, lo stesso legislatore ha previsto una norma di rinvio, ove espressamente richiama i "*casi previsti dal regolamento*", intendendo, per tale, il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Con l'art. 1 del D.P.R. n. 198/12, è stata modificata la disciplina regolamentare introducendo un nuovo art. 247-bis al citato regolamento.

#### Art. 247-bis, comma 1

Il comma 1 è dedicato alla disciplina delle ipotesi di variazione dell'intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento della proprietà dei veicoli. Si riporta, di seguito, il testo del comma 1, dell'art. 247-bis:

*1. In caso di variazione della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automobilistico, gli interessati chiedono al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'aggiornamento della carta di circolazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione.*

In particolare sono stati disciplinati i casi di:

- **Variazione della denominazione o della ragione sociale dell'ente intestatario della carta di circolazione:** a seguito di atti di natura pubblicistica ovvero privatistica, dai quali derivi la semplice variazione della denominazione degli enti o delle persone giuridiche intestatarie di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, al fine di consentire agli organi di polizia stradale di poter individuare con certezza il responsabile della circolazione. Nell'ambito di questa categoria di atti sono stati espressamente richiamati gli atti di trasformazione o di fusione societaria i quali, poiché non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario, non producono l'effetto del trasferimento della proprietà dei veicoli già intestati alla società che ha subito il mutamento ma, comunque, ne è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione. Nelle situazioni sopra descritte è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, con rilascio di apposito tagliando di aggiornamento sul quale, oltre alla nuova denominazione del soggetto giuridico, è apposta la seguente dicitura: "*Variazione della denominazione/ragione sociale dell'intestatario effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.*" Si evidenzia che la procedura in commento non si applica laddove siano riscontrati meri errori materiali di trascrizione per i quali occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione.
- **Variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione:** a seguito di provvedimenti di natura giurisdizionale, ovvero amministrativa, che determinino la variazione o la correzione del nome o del cognome dell'intestatario del veicolo, o la correzione della data di nascita o, ancora, la correzione o la variazione della denominazione del luogo di nascita o di

residenza, è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione. Analoga procedura trova applicazione laddove le variazioni citate dipendano da modifiche toponomastiche, concernenti la denominazione del Comune o della Provincia di nascita o di residenza, nonché la denominazione o la numerazione civica della strada in cui è ubicata la residenza (a tal fine la circolare del Corpo n. 25/04 è abrogata limitatamente alla parte relativa ai documenti di circolazione). Nelle situazioni sopra descritte è richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione, con rilascio di apposito tagliando di aggiornamento sul quale, oltre alle mutate generalità dell'intestatario, è apposta la seguente dicitura: "Variazione delle generalità dell'intestatario effettuate ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.". Si evidenzia che la procedura in commento non si applica laddove siano riscontrati meri errori materiali di trascrizione per i quali occorre procedere alla ristampa della carta di circolazione, ovvero nei casi di trasferimento della residenza che continuano ad essere gestiti secondo le procedure consuete.

Art. 247-bis, comma 2

Il comma 2 concerne la disciplina delle ipotesi che danno luogo alla intestazione temporanea di veicoli immatricolati a nome di soggetti diversi dagli utilizzatori *pro tempore* per un periodo di tempo superiore a 30 giorni. Si riporta, di seguito, il testo del comma 2, dell'art. 247-bis:

*2. Gli uffici di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:*

- a) all'aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;*
- b) all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilasciando apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;*
- c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all'articolo 246, comma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto;*
- d) all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;*
- e) al di fuori dei casi precedenti, all'aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità.*

Premesso che a norma dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S. gli obblighi in commento sono posti a carico degli aventi causa, occorre, preliminarmente, fornire le seguenti definizioni:

- "**avente causa**": il comodatario, l'affidatario nel caso di custodia giudiziale, il locatario o il sublocatario in caso di locazione senza conducente, gli eredi, l'utilizzatore nel caso di contratto "*rent to buy*";
- "**dante causa**": il proprietario del veicolo [ivi compreso il "*trustee*" (vds. pagina 6)], il locatore nel caso di locazione senza conducente, il nudo proprietario in caso di usufrutto e l'acquirente in caso di

acquisto con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di leasing, l'usufruttuario e il sublocatore nel caso di sublocazione senza conducente.

L'art. 247-bis, comma 2, disciplina i casi di aggiornamento della carta di circolazione, ovvero della banca dati A.N.V. Si tratta, in particolare, degli atti di disposizione attraverso i quali gli intestatari della carta di circolazione consentono a terzi l'utilizzo temporaneo dei relativi veicoli, che non si concretizzano in un trasferimento della proprietà, ovvero degli atti giurisdizionali di affidamento in custodia giudiziale, come meglio dettagliato di seguito.

- **Comodato:** al di fuori del caso di utilizzo di un medesimo veicolo da parte dei componenti del nucleo familiare convivente, il prestito d'uso che si protrae per periodi superiori ai 30 giorni impone la necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione del nominativo del comodatario. In tal caso sarà rilasciato un tagliando di aggiornamento recante il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza del comodatario, nonché la scadenza del comodato e la dicitura: "*Comodato - intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.*". In caso di variazione dei dati del comodatario ovvero di proroga della scadenza o, ancora, in caso di nuovo contratto con soggetto diverso, sarà rilasciato un nuovo tagliando di aggiornamento; laddove il contratto sia in scadenza il "*dante causa*" può richiedere la cancellazione dell'annotazione mediante richiesta di duplicato della carta di circolazione. Si evidenzia che la circolare ministeriale esclude l'applicazione delle procedure su indicate per i veicoli adibiti al trasporto di cose o di persone in base a titolo autorizzativo, ad eccezione di quelli con massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolate in uso proprio e utilizzati dal comodatario per lo stesso uso.
- **Comodato di veicoli aziendali**, nel caso in cui:
  - veicoli di proprietà di case costruttrici vengano concessi in comodato per periodi superiori a 30 gg. a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa per esigenze di mercato o di rappresentanza;
  - veicoli in disponibilità di aziende o di enti a titolo di proprietà, acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, vengano da questi concessi ai propri dipendenti in comodato d'uso per più di 30 gg., è richiesto l'aggiornamento della banca dati contenuta nell'A.N.V. della Direzione Generale della Motorizzazione (e non anche della carta di circolazione) con conseguente rilascio di attestazione di avvenuta annotazione. Ai fini della regolarità della circolazione non è prescritto che la ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo con conseguente inapplicabilità della sanzione di cui all'art. 180 C.d.S. Resta salva l'applicazione dell'art. 180, comma 8, al fine di ottenere informazioni per l'accertamento della violazione di cui all'art. 94, comma 4-bis.
- **Custodia giudiziale:** a norma dell'articolo 2-*undecies*, comma 3-*bis*, della legge 31 maggio 1965, n. 575 <sup>(1)</sup>, introdotto dall'art. 2, comma 18, legge 15 luglio 2009, n. 94 (c.d. "*Pacchetto Sicurezza bis*"), i beni mobili registrati oggetto di sequestro, sono affidati dall'Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta o ad altri organi dello Stato e ad enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Pertanto, allo scopo di consentire il concreto utilizzo dei veicoli di cui sopra da parte delle autorità pubbliche interessate, nelle more dei provvedimenti definitivi di confisca che ne sanciscano il trasferimento della proprietà, è stato previsto, **unicamente nei casi di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo**, l'aggiornamento della carta di circolazione al fine di rendere certezza sia in ordine all'effettivo responsabile della circolazione del veicolo, sia in ordine alla natura dei compiti di istituto cui il veicolo stesso viene destinato. In tal caso sarà rilasciato un tagliando di aggiornamento recante il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza dell'affidatario, ovvero la denominazione e la sede dell'ente affidatario e gli estremi del provvedimento di affidamento, nonché la dicitura: "*Custodia giudiziale - intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S.*".
- **Locazione senza conducente** (art. 84 C.d.S.): nel caso di contratti di locazione senza conducente di

---

(1) Recante "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*".

durata superiore ai 30 giorni, è stato previsto il solo aggiornamento della banca dati contenuta nell'Archivio nazionale dei veicoli della Direzione Generale della Motorizzazione (e **non** anche della carta di circolazione), consistente nell'annotazione del nominativo del locatario e della scadenza del relativo contratto <sup>(2)</sup>. La norma in esame dispone che l'aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli sia attestato mediante il rilascio di apposita ricevuta che il locatario stesso avrà l'onere di recare con sé, unitamente alla fotocopia autenticata della carta di circolazione, al fine di comprovare, durante la circolazione, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui al richiamato articolo 94, comma 4-*bis*, del C.d.S. Si evidenzia, tuttavia, che tale previsione non trova un riscontro sanzionatorio diretto; infatti, l'art. 180 non prevede l'obbligo per il conducente di avere con sé la predetta ricevuta (diversamente da quanto previsto, al comma 4, per la copia fotostatica autenticata della carta di circolazione) con la conseguenza della sola applicazione dell'invito all'esibizione ex art. 180, comma 8.

- **Locazione senza conducente di veicoli in dotazione della Polizia Locale:** com'è noto, l'articolo 93, comma 11, del Codice della Strada, prevede che i veicoli destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale, indicati nell'articolo 11, possano essere immatricolati direttamente a richiesta dei Corpi, Uffici o Comandi che hanno in disponibilità detti veicoli. Nel dare attuazione alla norma, l'articolo 246, comma 2, del regolamento, ha previsto anche la possibilità che ai veicoli in questione vengano rilasciate speciali targhe di immatricolazione, le cui caratteristiche sono state individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209. Considerando lo speciale sistema di targatura e gli allestimenti dei quali i veicoli in questione sono dotati, in ragione dei compiti di istituto da svolgere, il legislatore ha ritenuto di prevedere, nel caso di locazione senza conducente di veicoli in dotazione alla Polizia Locale, l'immatricolazione ex novo dei veicoli stessi. Ciò, anche in relazione ai principi generali del codice della strada e della legislazione comunitaria e internazionale in materia, per cui non è ipotizzabile attribuire, per tutto il periodo di locazione, due targhe diverse per il medesimo veicolo, ossia la targa ordinaria assegnata in sede di immatricolazione al locatore e la speciale targa "Polizia Locale" assegnata al locatario. Per la stessa ragione, non è possibile attribuire al medesimo veicolo due usi diversi, ossia l'uso di terzi riferito al locatore e l'uso proprio per lo svolgimento di servizi di polizia stradale riferito al locatario, secondo i principi generali sanciti dall'articolo 82 del codice della strada;
- **Veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci:** nelle ipotesi in cui, in forza delle vigenti disposizioni civilistiche in tema di capacità di agire, è consentita la possibilità di intestare autoveicoli, motoveicoli e rimorchi a nome di soggetti incapaci (ad es. minori), è stato previsto l'aggiornamento della carta di circolazione sulla quale saranno annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore, responsabile della circolazione del veicolo utilizzando la seguente dicitura: *"Veicolo intestato a nome di soggetto sottoposto a tutela, in disponibilità di ...."* seguita dagli estremi del provvedimento adottato dal Giudice tutelare e dalla dicitura *"annotazione effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S."*
- **Ipotesi residuali:** si tratta di una norma di chiusura, che prevede la necessità dell'aggiornamento della carta di circolazione anche in tutti i casi, diversi da quelli già descritti, in cui autoveicoli, motoveicoli o rimorchi siano in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, per periodi superiori ai 30 giorni, in forza di contratti (anche atipici) e atti unilaterali, redatti nel rispetto delle norme civilistiche.
  - **Utilizzo del veicolo intestato al *de cuius*:** se un veicolo intestato a nome di persona deceduta, viene utilizzato per un periodo superiore a 30 giorni da uno degli eredi che ancora non ne ha acquistato la titolarità, è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione. In tal caso sarà rilasciato un tagliando di aggiornamento recante il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza dell'erede che utilizza il veicolo nonché la dicitura: *"Intestazione temporanea a nome dell'erede effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis"*.

---

(2) Anche in considerazione che l'art. 180, comma 4, del Codice della Strada, prevede la facoltà di sostituire la carta di circolazione dei veicoli adibiti a locazione senza conducente con la fotocopia autenticata della stessa, ai fini della regolarità della circolazione su strada.

- **Utilizzo di veicoli con contratto “Rent to buy”**: trattasi di prassi contrattuale caratterizzata dalla possibilità, per il potenziale acquirente, di acquisire immediatamente la disponibilità del bene dietro corrispettivo di un canone periodico e dalla possibilità di acquistarne la proprietà, alla scadenza prefissata, dietro pagamento del saldo del prezzo. In questo caso è previsto l’aggiornamento della carta di circolazione mediante il rilascio di un tagliando di aggiornamento recante il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la residenza dell’utilizzatore nonché la scadenza del contratto e la dicitura: *“Rent to buy – intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, C.d.S.”*.
- **Veicoli facenti parte del patrimonio di un “trust”**: per *trust* si intende un rapporto giuridico scaturente da un contratto o da un testamento con il quale un soggetto trasferisce ad un altro soggetto beni e diritti con l’obbligo di amministrarli, nell’interesse del disponente stesso o di un terzo, ovvero per il perseguimento di uno scopo determinato. Sebbene nel nostro ordinamento è stata riconosciuta rilevanza giuridica all’istituto, attualmente non trova ancora espressa ed autonoma disciplina nell’ordinamento italiano. E’ tuttavia ammessa la possibilità che il *trustee* (amministratore dei beni) possa richiedere l’immatricolazione di veicoli facenti parte del *trust* a proprio nome. Laddove allo stesso sia riconosciuto il potere di disporre della proprietà del veicolo, deve ammettersi la possibilità che possa concedere la disponibilità del veicolo a terzi sulla base di un contratto di comodato, di locazione senza conducente e di *rent to buy*, trovando applicazione, in tal caso, le regole descritte in precedenza. Diversamente, nel caso in cui il *trustee* abbia delegato l’esecuzione dei suoi obblighi ad un terzo e ciò comporti la temporanea disponibilità da parte di quest’ultimo di un veicolo già intestato al *trustee*, sono applicabili le disposizioni citate nel paragrafo “Comodato”. In tal caso sul tagliando di aggiornamento sarà apposta la dicitura: *“Trust – Delega affidata a ..... – intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94, comma 4-bis, C.d.S.”*.

## SANZIONI

Rilevato che le procedure informatiche necessarie per l’attuazione del disposto normativo saranno operative dal **3 novembre 2014**, le sanzioni di cui al comma 3 e 5 dell’art. 94, richiamate dal comma 4-bis e conseguenti alle violazioni accertate, saranno applicabili dalla predetta data con le seguenti specificazioni:

- l’obbligo di aggiornamento (della carta di circolazione ovvero dell’archivio nazionale dei veicoli) **sussiste solo per gli atti di disposizione posti in essere a decorrere dal 3.11.2014**, fatta salva la facoltà di aggiornamento per gli atti posti in essere prima di tale data: in quest’ultimo caso l’eventuale omissione non può dar luogo all’applicazione delle sanzioni;
- **non rientrano nel campo di applicazione** dell’art. 94-bis, in attesa di future disposizioni ministeriali, i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
  - iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) o all’albo degli autotrasportatori;
  - licenza per il trasporto di cose in conto proprio;
  - autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso terzi (taxi e noleggio con conducente);
- **nel caso di comodato** sono esentati dall’obbligo di aggiornamento i componenti del nucleo familiare, purché conviventi (cfr. art. 247-bis, comma 2, regolamento di esecuzione al C.d.S.).

Per l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’art. 94, comma 4-bis, si richiama quanto indicato a pagina 123 del prontuario delle violazioni al C.d.S. fornito in dotazione individuale.

**A tal fine di evidenza che la responsabilità relativa alla violazione in commento (trasgressore) è da attribuirsi, per espressa disposizione normativa, al soggetto *avente causa*, ossia**

alla persona che ha acquistato, a titolo derivativo (comodatario, affidatario, locatario, ecc.), il diritto soggettivo dal *dante causa* (comodante, affidante, locatore, ecc.). Per quanto concerne la responsabilità solidale si richiamano i principi generali dell'art. 196 C.d.S.

In attuazione delle disposizioni in commento, si è reso necessario modificare la pagina del prontuario C.d.S. fornito in dotazione individuale, relativa all'art. 94, comma 4-*bis* (pag. 123). Il prontuario C.d.S., aggiornato con le modifiche di cui alla presente circolare, è reperibile, esclusivamente, sulla rete Intranet di PM alla voce: **Prontuari/Circolazione Stradale**.

PG/ML/RB

Addì, 29.10.2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI

